



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 16/09/2020

### FATTO

La ricorrente, legalmente assistita, afferma nel ricorso di aver stipulato il 20 giugno 2018 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 9 rate sulle 84 complessive, senza ottenere il totale rimborso della quota non maturata degli oneri.

Proposto reclamo in data 29 febbraio 2020 con esito insoddisfacente, si rivolge all'ABF, al quale chiede il riconoscimento del suo diritto al rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 683,69, di cui € 326,54 8 a titolo di "commissioni mediazione" ed € 357,14 per "spese contrattuali e di istruttoria", oltre alla corresponsione degli interessi legali dal giorno del reclamo, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 ed il rimborso delle spese di procedura, per € 20.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver precisato che l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia è avvenuta in data 31 marzo 2019, eccepisce la natura *up front* delle commissioni applicate al finanziamento in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto e descritte con la massima chiarezza nella documentazione contrattuale e, pertanto, non rimborsabili in sede di anticipata estinzione di un finanziamento. Svolte infine alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede il rigetto del ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto oggetto di controversia è stato concluso il 20 giugno 2018 e che è stato anticipatamente estinto in data 31 marzo 2019, come concordemente rilevato dalle parti, dopo il pagamento di 9 rate sulle 84 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo risulta esclusivamente uno storno di € 4.309,40 per interessi non maturati.

Sul contratto è indicato l'intervento di un terzo soggetto in funzione di intermediario del credito, di cui non sono tuttavia riportati timbro e firma.

Il Collegio richiama in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art.125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità". Il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia ed in particolare alle "spese di istruttoria e oneri fiscali", il Collegio rileva come esse abbiano carattere *up front*, remunerando esclusivamente attività prodromiche alla conclusione del contratto e dato l'importo contenuto, al lordo degli oneri erariali in quanto non è specificatamente indicata la quota della commissione ad essi relativa; analogamente, in conformità con l'orientamento condiviso dei Collegi, le "commissioni di intermediazione", facendo riferimento alle sole attività "precedenti la concessione del finanziamento", devono essere qualificate *up front*.

Ritenuto che applicando i suddetti orientamenti e criteri si ottiene l'importo di € 622,42, che non coincide con la somma richiesta dalla ricorrente (€ 683,69), che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a voci ritenute dal Collegio di natura *up front*, calcolato come da tabella:

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	7,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	89,29%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	81,28%

rate pagate	9	rate residue	75	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese d'istruttoria				400,00	Upfront	81,28%	325,14		325,14
Commissioni di intermediazione				365,73	Upfront	81,28%	297,28		297,28
<b>Totale</b>				<b>765,73</b>					<b>622,42</b>

Campi da valorizzare

considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni nn. 6167 e 6168 del 2014).

#### P.Q.M.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 622,42, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA